

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 18 maggio 2006, ric. n. 55339/00 Rozanski c. Polonia

Violazione dell' art. 8 (diritto al rispetto della vita familiare) della Cedu.

L'impossibilità di esercitare un'azione di riconoscimento di paternità viola l'art. 8 della Cedu: in particolare il solo fatto che un bambino sia stato riconosciuto legalmente da un altro uomo non è una ragione sufficiente per rigettare discrezionalmente la richiesta di azione di riconoscimento di paternità del ricorrente.

Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., sent. 23 maggio 2006, ric. n. 24379/02 Kounov c. Bulgaria

Violazione dell'art. 6 § 1 (diritto di difesa) della Cedu.

Anche la Bulgaria condannata per l'inadeguata applicazione del regime di riapertura dei procedimenti conclusi con sentenze di condanna contumaciali.

La mancata notifica dell'imputazione al ricorrente irreperibile non può far legittimamente ritenere agli organi giudicanti precedenti che questi abbia inequivocabilmente rinunciato al diritto di difendersi; la successiva negazione del diritto alla riapertura del procedimento penale all'esito del quale è stato condannato, sulla base delle stesse circostanze ed argomentazioni, integra la violazione della Convenzione.

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., sent. 23 maggio 2006, ric. n. 32570/03 Grant c. Regno Unito

Violazione dell' art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu.

Viola il diritto al rispetto della vita privata il rifiuto di accordare la pensione di anzianità ad un transessuale (che ha modificato il suo sesso biologico da uomo a donna) in base all'età pensionabile prevista per le donne anziché per gli uomini.

Lo stato attuale delle conoscenze medico-scientifiche, il consenso a livello europeo e internazionale, e la diffusione di nuovi interventi normativi, induce la Corte a ritenere che il diritto di ottenere il riconoscimento legale della modificazione del proprio sesso originario non rientri più nel margine di apprezzamento dei singoli stati membri.

I diritti legati a tale riconoscimento possono essere invocati fin dalla data della decisione della Corte Chirstin Goodwin del 5 settembre 2002.

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., sent. 1 giugno 2006, ric. n. 70148/01 Fodale c. Italia

Violazione dell'articolo 5§4 (diritto al ricorso ad un tribunale) della Cedu.

Il mancato rispetto, da parte della Corte di Cassazione, dell'obbligo di comunicazione della fissazione dell'udienza camerale ex art. 127 c.p.p., nonostante il non irreparabile pregiudizio sofferto dal ricorrente, viola il carattere giudiziario del procedimento di applicazione delle misure cautelari.

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., sent. 8 giugno 2006, ric. n. 22860/02 Wos c. Polonia

Violazione dell'art. 6§1 (diritto di accesso alla giurisdizione) della Cedu.

La Corte riconosce la propria competenza *ratione personae* e *ratione materiae* su una controversia riguardante la concessione del risarcimento dei danni ai lavoratori forzati del Regime Nazista da parte di una fondazione di diritto privato istituita dallo Stato Polacco in attuazione dell'accordo bilaterale del 1991 con la Germania.

La totale esclusione del ricorso giudiziale avverso le decisioni di concessione della compensazione viola la Convenzione.

Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., sent. 15 giugno 2006, ric. n. 41745/02
Lacarcel Menendez c. Spagna

Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., sent. 22 giugno 2006, ric. n. 423/03
Diaz Ochoa c. Spagna

Violazione dell'art. 6§1 (diritto di accesso alla giurisdizione e diritto di difesa) della Cedu.

L'interpretazione formalistica della legge da parte del giudice può violare i diritti fondamentali.

Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., sent. 20 giugno 2006, ric. n. 17209/02
Zarb Adami c. Malta

Violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione fondata sul sesso), letto congiuntamente all'art. 4 (proibizione del lavoro forzato o obbligatorio) della Cedu.

L'art. 14 della Cedu, letto congiuntamente all'art. 4, è applicabile nella fattispecie perché un lavoro o un servizio che di per sé sia un "normale dovere civico", come prestare opera di giurato in una giuria popolare, può diventare nei fatti "anormale" se la scelta del gruppo o degli individui obbligati a svolgerlo è fatta sulla base di fattori discriminatori.

La prassi secondo cui solo una percentuale irrisoria di donne è chiamata a svolgere l'ufficio di giurato integra una discriminazione fondata sul sesso.

Le statistiche non sono di per se stesse sufficienti a dimostrare l'esistenza di una prassi discriminatoria. Ma, contemporaneamente, una discriminazione potenzialmente contraria alla Convenzione non deve necessariamente derivare da una misura legislativa.

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., sent. 23 marzo 2006, ric. n. 77955/01
Campagnano c. Italia

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., sent. 29 giugno 2006, ric. n. 17175/02
Calicchio e Urriolabeitia c. Italia

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., sent. 29 giugno 2006, ric. n. 29871/02
Vertucci c. Italia

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., sent. 29 giugno 2006, ric. n. 3653/02
La Frazia c. Italia

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., sent. 29 giugno 2006, ric. n. 3649/02
Chiumento c. Italia

Violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 13 (diritto ad un ricorso effettivo) 3 del Protocollo 1 (libere elezioni) della Cedu.

L'insieme delle incapacità derivanti dall'iscrizione nel registro dei falliti a causa dell'automatismo di tale iscrizione, della mancanza di gradualità di tale automatismo e del lungo lasso di tempo necessario alla riabilitazione, comporta una violazione degli artt. 8 e 13 Cedu.

Nei casi Campagnano, Chiumiento, La Frazia e Vertucci si censura anche il divieto di voto attivo in capo al fallito, considerato una misura sproporzionata in una società democratica

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 29 giugno 2006, ric. n. 76900/01 Ollinger c. Austria

Violazione dell'art. 11 (libertà di riunione) della Cedu.

La libertà di contro manifestazione pacifica in ricordo delle vittime ebrei della seconda guerra mondiale, la commemorazione dei caduti austriaci delle SS e la libertà di praticare il culto dei defunti, presso lo stesso cimitero nella ricorrenza del 1 novembre, devono trovare un bilanciamento idoneo in una società democratica.

Il divieto imposto alla contro manifestazione pacifica in nome del rispetto del culto dei defunti, confermato anche da una decisione del tribunale costituzionale, viola l'art. 11 in quanto misura eccessivamente restrittiva in una società democratica.

Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., sent. 13 luglio 2006, ric. n. 58757/00 Jäggi c. Svizzera

Violazione degli art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Cedu

Il diritto all'identità personale prevale sul diritto del defunto al cd. riposo in pace. L'indagine sulla propria paternità, attraverso il test del DNA, giustifica la riesumazione della salma del presunto genitore, in contrasto con la decisione del Tribunale federale svizzero. In questo frangente la Corte riduce notevolmente il margine di apprezzamento statale.